



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

Area Vigilanza

Ordinanza n. 1908 del 02/12/2020

OGGETTO: OBBLIGO DI CIRCOLAZIONE CON PNEUMATICI DA NEVE, OVVERO AVERE A BORDO MEZZI ANTISDRUCCIOLEVOLI IDONEI ALLA MARCIA SU NEVE E GHIACCIO PER TUTTI I VEICOLI A MOTORE IN TRANSITO SULLE STRADE DEL COMUNE DI IMOLA NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 15/11/2020 E IL 15/04/2021

IL DIRIGENTE

- Considerato che, durante il periodo invernale, in caso di formazione di ghiaccio sul piano stradale e/o di precipitazioni nevose, si sono riscontrati disagi alla circolazione stradale, nonché situazioni di pericolo per la sicurezza stradale e per l'incolumità dei conducenti dei veicoli;
- Dato atto che, in tali evenienze occorre evitare che i veicoli in difficoltà creino blocchi alla circolazione stradale rendendo difficoltosi o impossibili gli interventi dei servizi di emergenza, pubblica utilità e/o di sgombero neve;
- Visti gli art.li: 6, comma 4 lett. e) e 7 comma 1 lett. a), del D.Lgs. 285 del 30/04/1992, nei quali si prevede che gli Enti proprietari delle strade con propria ordinanza possono prescrivere che i veicoli siano muniti di pneumatici invernali ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve e/o ghiaccio;
- Valutato che, in caso di neve o di ghiaccio, al fine di tutelare prioritariamente la pubblica incolumità, si ritiene opportuno prescrivere l'obbligo di circolare con pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio o con catene da neve a bordo;
- Vista la Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Prot.RU\1580 del 16/01/2013 e relativi allegati, riguardante la circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve;
- Riscontrata la necessità di provvedere in merito disponendo le modifiche alla circolazione necessarie a garantirne la sicurezza;

- Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale di Imola n. 215 del 22/12/2014, è stata approvata la convenzione per il conferimento da parte del Comune di Imola, al Nuovo Circondario Imolese delle funzioni di polizia municipale e di polizia amministrativa locale (art. 7 comma 3 L.R. n. 21/2012 ss.mm., L.R. n. 24/2003 ss.mm., D.L. n. 78/2010, art. 14, comma 27, lett. i);
- Visto l'atto n. 317 del 30/04/2020 del Nuovo Circondario Imolese avente come oggetto "conferimento incarichi dirigenziali", con il quale si decreta l'incarico di direzione ad interim dell'area vigilanza – Servizio Polizia Locale Associata dal 1 maggio sino al 30 giugno 2020 al Dott. Daniele Campalto;
- Visto l'atto n. 461 del 26/06/2020 del Nuovo Circondario Imolese avente come oggetto "Proroga incarichi dirigenziali", con il quale si decreta di prorogare gli incarichi conferiti con il surrichiamato decreto della direzione ad interim dell'area vigilanza – Servizio Polizia Locale Associata sino al 31 dicembre 2020 al Dott. Daniele Campalto;
- Visto il Decreto n. 547 del 30/07/2020 del Nuovo Circondario Imolese, nel quale si conferisce al Dott. Brighi Daniele l'incarico di Comandante del Corpo, dal 01 agosto 2020 al 31 dicembre 2020, con sostituzione del Dirigente in caso di assenza.

DISPONE

Nel periodo compreso tra il 15/11/2020 ed il 15/04/2021, che tutti i veicoli a motore in circolazione sulle strade di competenza del Comune di Imola, devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero avere a bordo mezzi antidrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio adeguati per il tipo di veicoli in uso.

Sono esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, i quali possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antidrucciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 maggio 2011- Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M,N1,O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ONORM V5119 per i veicoli delle categorie M,N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 13/03/2002- Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1.

I dispositivi antidrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori dei veicoli e del dispositivo. I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori. Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale. Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1,N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo la circolare n.58/71 del 22.10.1971 del Ministero di Trasporti e dell'Aviazione Civile.

La società Area Blu spa, del Comune di Imola dovrà provvedere ad apporre la segnaletica stradale in ottemperanza alle disposizioni contenute nella Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Prot.RU\1580 del 16/01/2013 ed in particolare nell'allegato B, riguardante la circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dagli art. 6 e 7 del C.d.S.

Contro il presente provvedimento, è ammesso il ricorso al TAR di Bologna, ai sensi del D.Lgs n. 104/2010, entro 60 giorni o al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, per soli motivi di legittimità;

Li, 02/12/2020

*il Comandante
Daniele Brighi*